

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE BIENNALE OBBLIGATORIA 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AGLI ANNI 2024-2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 389/2023/R/RIF DEL 4/08/2023.

IL SINDACO

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- la deliberazione n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione ARERA n. 363/2021, come modificato dalla successiva deliberazione n.459/2021 ed approvato con Determina n.2/2021 della stessa Autorità ,con cui è stato approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- il documento per la Consultazione n. 275/2023/R/Rif recante "orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)
- la deliberazione n. 389/2023/R/rif del 4 agosto 2023 che ha emanato le linee guida da seguire per procedere con l'aggiornamento obbligatorio quale base di partenza per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024. Detta delibera, in vero, è stata introdotta dal documento per la Consultazione n. 275/2023/R/Rif recante "orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) revisione biennale 2024/2025 del PEF elaborato sulla base del nuovo Tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario di cui alla determinazione ARERA n 1/DTAC/2023 del 06/11/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore ed ETC, in base alla determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023;
- d) modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità e alcuni chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Preso atto che il termine di approvazione del PEF aggiornato è il 30 aprile 2024;

Considerato che, il Comune di Villar Focchiardo, con deliberazione Consiglio Comunale n.33 del 22/12/2023 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 ed il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

Considerato inoltre che:

-nel territorio in cui opera il Comune di Villar Focchiardo, il Consorzio C.A.D.O.S. si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;

- il C.A.D.O.S. ha identificato come soggetti gestori:

A.C.S.E.L. per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche, nonché attività manutentive sugli impianti;

I Comuni associati per la gestione diretta della T.A.R.I.;

- il Comune di Villar Focchiardo, con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 07/08/2020, ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che l'aggiornamento PEF 2024-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Villar Focchiardo e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da DTA trasmesso in data 20/02/2024 ns. prot. n. 0000901 del 21/02/2024, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2024-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), espone un costo complessivo di Euro 223.721,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 173.232,00 e parte fissa pari a € 50.488,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 223.105,00 (al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021) di cui parte variabile pari a € 173.232,00 e parte fissa pari a € 49.872,00.

Preso atto della comunicazione dell'aggiornamento del PEF comunale 2024/2025, redatto secondo le revisioni del metodo MTR-2 ARERA pervenuto al protocollo comunale n. 00001628 del 29/03/2024;

Rilevato che la presa d'atto della presente revisione biennale del PEF TARI 2024/2025 rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani “;

Visto l'art.4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali“;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lsg. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato l'articolo 3 del Regolamento Generale delle Entrate che prevede che questa Amministrazione gestisca direttamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate comunali;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto Legge 06/05/2014, n.16 convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

- Di prendere atto della revisione biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per la determinazione delle tariffe TARI 2024, secondo i criteri previsti dal metodo MRT-2 di cui alla deliberazione ARERA n.389/2023/R/RIF del 04/08/2023 e s.m.i., costituito da una relazione di accompagnamento, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di trasmettere la presente deliberazione al C.A.D.O.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Presenti	n. 9	Votanti:	n. 9
Astenuti:	n. =	Voti contrari:	n. =
Voti favorevoli:	n. 9		

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta;
- Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs. del 14.03.2013, n.33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in adempimento dell'art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione "Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico" del sito web dell'Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che dà il seguente esito:

Presenti n. 9

Astenuti: n. =

Voti favorevoli: n. 9

Votanti: n. 9

Voti contrari: n. =

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti alla presa d'atto del PEF.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

Firmato digitalmente
CHIABERTO Emilio Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. Alberto CANE